

94*. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra Italia e la Repubblica di Nicaragua, firmato a Managua il 25 gennaio 1906.

Storia: questo trattato è stato firmato a Managua il 25 gennaio 1906, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 21 ottobre 1906 n. 508, è entrato in vigore in Italia il 28 settembre 1906, è stato prorogato dalla decisione CE 15 novembre 2001 fino al 30 aprile 2005, ed è ancora in vigore.

Paesi aderenti: Italia e Nicaragua.

Altre notizie: le lingue ufficiali sono l'italiano e lo spagnolo; il testo qui pubblicato è ripreso da GU 16 novembre 1906 n. 267; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) del Ministero degli esteri.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Nicaragua, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di concludere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto ad referendum negli articoli seguenti:

18. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e dei modelli di fabbrica, dei marchi di fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli stessi diritti che le leggi dell'altro stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni coperte da brevetto in ambedue gli stati, e che siano attuate in uno soltanto di essi, entro i termini e per la durata che le leggi di questo stato prescrivono, non potranno considerarsi nell'altro cadute di pubblico dominio per mancanza di questo requisito. Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi dello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell'altro Stato, senza che sia richiesto l'adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

(omissis)